



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Comunicato Ufficiale n° 136 del 9 Ottobre 2026
Stagione Sportiva 2026/2027

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RISULTATI

COPPA ITALIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/10/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			GIRONE B - 2 Giornata - R		
CASTELLAMMARE CALCIO 94	- MARSALA 1912 A.R.L.	1 - 1	(1) ATHLETIC GIOIOSA	- MESSINA 1900 SSD ARL	0 - 7
LASCARI	- DON CARLO LAURI MISILMERI	4 - 1dtr	FC GYMNICA SCORDIA	- MELILLI	5 - 4dtr
SAN GIORGIO PIANA	- 1959 PARTINICAUDACE	0 - 0	NISCEMI FOOTBALL CLUB	- MAZZARRONE CALCIO	1 - 1
UNITAS SCIACCA CALCIO	- KAMARAT 1972 SSDARL	0 - 0	(1) - disputata il 08/10/2026		

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

ECCELLENZA

GIRONE B 3/A 27-09-26 ACIREALE FOOTBALL CLUB NISCEMI FOOTBALL CLUB 1 - 2 D

PROMOZIONE

GIRONE A 2/A 03-10-26 ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO MAZARA 1946 3 - 2 D

GIRONE C 1/A 07-10-26 NUOVA PELORO FUTURA 0 - 2 K

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C 1/A 27-09-26 SCUOLA CALCIO SAN BENEDET SAN PIER NICETO ASD 1 - 0 D

2/A 03-10-26 CITTA DI SANTANGELO ASD POLISPORTIVA OR.SA. A.S.D 3 - 3 D

GIRONE D 1/A 27-09-26 REAL GESCAL ASD FOOTBALL CLUB ALI TERME 2 - 2 D

2/A 04-10-26 FOOTBALL CLUB ALI TERME S.P. TORREGROTTA 0 - 0 D

SECONDA CATEGORIA

GIRONE A 1/A 28-10-26 CITTA DI TRAPANI ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO K

2/A 01-11-26 ACADEMY LAMPEDUSA CALCIO CITTA BALESTRATE TRAPPETO K

GIRONE C 1/A 27-09-26 SFARANDINA A.S.D. FICARRA 0 - 0 D

GIRONE E 2/A 03-10-26 TAORMINA MALETTTO UNITED ASD D

GIRONE F 2/A 03-10-26 ACI E GALATEA PHILBORDON 1 - 1 D

GIRONE G 1/A 27-09-26 VITTORIA FOOTBALL CLUB F.C. ACADEMY SPORT EUBEIA 1 - 1 D

2/A 03-10-26 US TERRANOVA VITTORIA FOOTBALL CLUB D

REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GIRONE	A	2/A	03-10-26	CLUB PALERMO	LILIBEO FUTSAL 2023 ASD	3 - 2	D
		2/A	03-10-26	REAL SICILIA C5	SAN VITO LO CAPO	3 - 4	D
GIRONE	B	1/A	26-09-26	POLISPORTIVA REAL SPORTS	SANT AGATA F.C.	9 - 3	D
GIRONE	C	1/A	26-09-26	FUTSAL ACI SANTANTONIO	MEMEREALE	4 - 3	D
		1/A	26-09-26	FUTSAL ACIREALE	POLISPORTIVA NICOSIA	7 - 2	D

UNDER 17 REGIONALE MASCHILE

GIRONE	B	1/A	26-09-26	DON CARLO LAURI MISILMERI	NUOVA PELORO	3 - 1	D
GIRONE	C	1/A	27-09-26	KATANE SOCCER	REAL BIANCAVILLA	2 - 2	D

ELITE UNDER 15 REGIONALI

GIRONE	B	1/A	26-09-26	JONICA F.C.	KATANE SOCCER		D
		2/A	03-10-26	SIRACUSA CALCIO 1924	JONIA CALCIO FC	2 - 0	D

UNDER 15 REGIONALE MASCHILE

GIRONE	B	2/A	04-10-26	AGA MESSINA	FOLGORE MILAZZO		D
GIRONE	C	2/A	06-10-26	PEDARA	REAL CATANIA	0 - 2	K
GIRONE	D	2/A	03-10-26	SPORT CLUB PALAZZOLO	NISSA F.C. S.R.L.	1 - 3	D

COPPA SICILIA ECCELLENZA FEMM.

GIRONE	A	1/A	03-10-26	SCICLI BRUFFALORI SSD ARL	GELA	1 - 6	D
--------	---	-----	----------	---------------------------	------	-------	---

COPPA ITALIA ECCELLENZA

GIRONE	B	2/R	07-10-26	ACIREALE FOOTBALL CLUB	GIARRE CALCIO	2 - 1	D
--------	---	-----	----------	------------------------	---------------	-------	---

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI**H** RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DSICLINARI**K** RECUPERO PROGRAMMATO**N** GARA REGOLARE**R** RAPPORTO NON PERVENUTO**W** GARA RINVIATA PER ACCORDO/D'UFFICIO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Giovanni Cricchio, assistito dal Giudice Sportivo Sostituto, Dott.ssa Fabiola Giannopolo, dai rappresentanti dell'A.I.A., Sig.ri Antonio Giordano (C11), Giuseppe La Cara (Ca5 e SGS), ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 7/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 15/10/2026**

QUARTUCCIO MARCO (NUOVA PELORO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

MAZZEO EUGENIO (NUOVA PELORO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

BUCOLO PIO ANTONIO (FUTURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCARIOLO CHRISTIAN (FUTURA)

MAZZEO FABIO

(NUOVA PELORO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 9/2026 REAL GESCAL ASD - FOOTBALL CLUB ALI TERME

2-2;

Ricorso FC Ali Terme.

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso proposto dalla A.S.D. F.C. Ali Terme (matricola F.I.G.C. 962506), ritualmente preannunciato e notificato nei termini di cui all'art. 67, comma 1, C.G.S. F.I.G.C., con il quale si chiedeva l'accertamento presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia della posizione federale dei calciatori Naccari Umberto, Pollicino Davide, Scollo Rosario e Culli Alessandro e, in via principale, l'applicazione alla Real Gescal ASD della sanzione della perdita della gara ex art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S.;

Esaminati gli atti ufficiali della gara, la distinta presentata dalla società Real Gescal ASD, la documentazione allegata al ricorso e le memorie difensive e controdeduzioni depositate dalla società resistente Real Gescal ASD ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.G.S. F.I.G.C. nell'interesse della stessa

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Che il Giudice Sportivo Territoriale è l'organo istituzionalmente competente ad accertare la regolarità della gara e la posizione dei calciatori che vi hanno preso parte, trattandosi di potere-dovere officioso esercitabile d'ufficio sulla base degli atti ufficiali e delle risultanze dei registri federali. Le richieste istruttorie formulate dal ricorrente non vincolano l'organo giudicante, né nel *quid* né nel *quomodo* dell'accertamento, non essendo configurabile alcun onere di preventiva deliberazione delle indicazioni di parte né alcuna limitazione dell'ambito di cognizione derivante dalle stesse.

Che esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Sicilia, con riferimento alla data del 27 settembre 2026, risulta che i calciatori **Naccari Umberto** (matricola 3192851), **Pollicino Davide** (matricola 2634859), **Scollo Rosario** (matricola 6691116) e **Culli Alessandro** (matricola 4610667) erano regolarmente tesserati per la società Real Gescal ASD, con decorrenza anteriore alla data della gara e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 39 N.O.I.F.

Che ex dell'art. 39 N.O.I.F., la data di deposito telematico della richiesta di tesseramento stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del vincolo, e l'utilizzo del calciatore è consentito dal giorno successivo al deposito, ovvero dal giorno successivo alla decorrenza per i titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato. Nel caso di specie, per ciascuno dei calciatori sopra indicati la decorrenza del tesseramento e l'eventuale autorizzazione federale risultano anteriori alla gara del 27 settembre 2026, con la conseguenza che gli stessi avevano titolo a prendervi parte.

Che, altresì, le risultanze del Portale Servizi FIGC/LND richiamate dal ricorrente, recanti la dicitura "svincolato", non costituiscono prova della mancanza del titolo a partecipare alla gara, trattandosi di dato meramente visualizzativo e non certificativo, che non sostituisce né prevale sulle risultanze dell'Ufficio Tesseramento, unico organo competente a certificare la posizione federale del calciatore e la decorrenza del vincolo.

Che accertata la regolarità del tesseramento, è esclusa la mancanza del titolo a partecipare alla gara, presupposto dell'automatismo sanzionatorio di cui all'art. 10 C.G.S. Nessuna sanzione trova pertanto applicazione nei confronti della Real Gescal ASD e nessuna riforma del risultato di 2-2 è giustificata.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale:

- rigetta il ricorso proposto dalla Società FC Ali Terme in quanto infondato, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art. 48, comma 2, del C.G.S.;
- conferma il risultato della gara conseguito sul campo di 2-2;

gara del 27/ 9/2026 SCUOLA CALCIO SAN BENEDET - SAN PIER NICETO ASD

1-0;

Ricorso San Pier Niceto;

Con ricorso ritualmente proposto la Società SAN PIER NICETO segnala la posizione irregolare del calciatore **Zingales Botta Liborio** (27/12/1983), impiegato dalla Scuola Calcio San Benedetto sebbene "squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione" giusta CU 528 del 21/04/2026;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti si osserva che:

-il calciatore Zingales Botta Liborio ha subito, durante la gara di play off di seconda categoria della stagione 2005/2026 Scuola Calcio Sa Benedetto- Patti Calcio, una giornata di squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione;

-l'art.21, comma 6, del C.G.S. prevede espressamente che "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva";

-la gara in epigrafe rappresenta la prima gara del campionato di questa stagione Sportiva;

-il predetto calciatore, quindi, di fatto non ha scontato la squalifica come sopra comminata e, quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe;

Pertanto, visto l'art.10, comma 6, del C.G.S., si delibera:

-di accogliere il ricorso proposto dalla società San Pier Niceto non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

-di infliggere alla società Scuola Calcio San Benedetto la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;

-di infliggere al calciatore Zingales Botta Liborio, della società Scuola Calcio San Benedetto, una ulteriore giornata di squalifica.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 9/2026 VITTORIA FOOTBALL CLUB - F.C. ACADEMY SPORT EUBEIA

1-1; Ricorso Academy Sporting Eubea

Con ricorso ritualmente proposto, la società Football Club Academy Sporting Eubea A.S.D. chiedeva la declaratoria di irregolarità della gara Vittoria Football Club - Football Club Academy Sporting Eubea, con conseguente assegnazione della stessa in proprio favore per 3-0 ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva.

La ricorrente deduceva che la società Vittoria Football Club avrebbe impiegato, nella predetta gara, i calciatori Eugenio Corvaia (3 giugno 2007) e Giovanni Di Natale (29 agosto 1992), entrambi colpiti da provvedimento di squalifica inflittagli in occasione della finale del Trofeo delle Province disputatasi in data 3 maggio 2026, ed organizzato dalla Delegazione Provinciale di Ragusa nonché pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 57 del 7 maggio 2026.

Secondo la tesi attorea, non avendo i due tesserati espiato la sanzione nella stagione sportiva 2025/2026, l'obbligo di espiazione si sarebbe trasferito di diritto sulle gare del Campionato di Seconda Categoria della stagione corrente, in forza del principio di perpetuazione sanzionatoria di cui all'art. 21, comma 6, del C.G.S., non assumendo rilievo il ripescaggio della società resistente in Seconda Categoria, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del medesimo Codice.

La società Vittoria Football Club, ritualmente evocata, non ha depositato memorie difensive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, pur ammissibile sotto il profilo formale, è infondato nel merito e deve essere rigettato.

Va anzitutto ribadito il principio generale che governa l'esecuzione delle squalifiche nell'ordinamento sportivo: la sanzione della squalifica si esegue nella competizione in cui è stata inflitta. Tale principio, espresso dall'art. 19, comma 4, del C.G.S. e richiamato dall'art. 21, comma 7, del medesimo Codice, si fonda sulla distinzione tra le diverse competizioni - Campionato e Coppa - quali ambiti autonomi e separati di svolgimento dell'attività agonistica, ciascuno dotato di una propria struttura e di un proprio sistema sanzionatorio.

Ne consegue che le giornate di squalifica maturate in una competizione di tipo coppa devono essere espiate nelle gare di quella stessa competizione, e non possono essere trasferite al Campionato ordinario.

La giornata di squalifica non è un'obbligazione fungibile, la cui espiazione possa avvenire in qualunque gara ufficiale della società: essa è legata alla competizione in relazione alla quale è stata comminata, in ragione della diversa natura delle gare e delle finalità di deterrenza proprie di ciascun torneo.

Né può condurre a diversa conclusione il richiamo, operato dalla ricorrente, all'art. 21, comma 7, seconda parte, del C.G.S., secondo cui la separatezza non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Ad avviso di questo Giudice, la lettura proposta dalla ricorrente è errata. La disposizione citata, lungi dal disporre il trasferimento della sanzione dal torneo di coppa al Campionato, si limita a stabilire che, nell'evenienza in cui la coppa non venga disputata nella stagione successiva, la sanzione non è suscettibile di espiazione e resta pertanto sospesa, con la conseguenza che la relativa posizione resterà irregolare fino a quando non si verifichi la condizione che ne consenta l'espiazione nella competizione di riferimento. Il principio della *perpetuatio sanctionis*, invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi contraria, opera infatti nel tempo impedendo che la sanzione si estingua con il decorso della stagione e non già nello spazio delle competizioni, trasferendone l'oggetto da un torneo ad un altro. Del pari non conferente è il richiamo all'art. 21, comma 7, prima parte, del C.G.S., che disciplina il diverso caso del mutamento della categoria di appartenenza della società.

La norma, nell'affermare che la squalifica deve essere obbligatoriamente espiata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova categoria presso la quale l'atleta risulta tesserato, opera sul titolo sportivo e non sulla competizione: essa prescrive che, mutando la categoria, la sanzione si esegua nelle gare della nuova categoria in luogo di quelle della categoria di provenienza, ma sempre nell'ambito della medesima competizione di riferimento. Anche tale disposizione, dunque, non autorizza lo sconfinamento della squalifica dal torneo di coppa al Campionato ordinario.

Va infine rilevato che l'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S., pure richiamato dalla ricorrente a fondamento della propria domanda, presuppone la sussistenza di una posizione irregolare del calciatore al momento dell'impiego. Nel caso di specie tale presupposto non è integrato: i calciatori Corvaia Eugenio e Di Natale Giovanni, pur destinatari di provvedimento di squalifica pendente, non erano tenuti all'espiazione della medesima nelle gare del Campionato di Seconda - Girone G, e la loro posizione sul terreno di gioco deve pertanto ritenersi regolare ai fini della gara de quo.

Il ricorso, conseguentemente, deve essere integralmente rigettato, con conferma del risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale:

- rigetta il ricorso proposto dalla Società Football Club Academy Sporting Eubea A.S.D. in quanto infondato, addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
- conferma il risultato della gara conseguito.

gara del 27/ 9/2026 SFARANDINA A.S.D. - FICARRA

0-0; Ricorso Sfarandina;

Si osserva, in via preliminare, che il ricorso proposto dalla Società Sfarandina deve essere dichiarato inammissibile, in quanto non risulta trasmesso secondo le modalità prescritte dall'art. 49, comma 4, del C.G.S..

In particolare, il ricorso è stato riportato direttamente nel corpo della e-mail, senza recare alcuna sottoscrizione, in violazione alla formalità previste dalla citata disposizione.

Tale irregolarità determina il venir meno di un presupposto necessario per l'esame nel merito del ricorso e ne comporta, pertanto, l'inammissibilità.

Per tali ragioni, si delibera: -di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società Sfarandina, con addebito alla stessa del contributo per l'accesso alla Giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.; -di confermare il risultato conseguito sul campo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

RANERI ANTONIO (FICARRA)
CONTI NIBALI CHRISTIAN (SFARANDINA A.S.D.)

RIZZO SALVATORE PIO (FICARRA)
GALATI RANDO VINCENZO (SFARANDINA A.S.D.)

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/10/2026 ACI E GALATEA - PHILBORDON

Con C.U. N.126 del 6.10.2026 quest'Organo di Giustizia Sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;
Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della Società ACI E GALATEA sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di dare atto del risultato conseguito in campo.

gara del 3/10/2026 TAORMINA - MALETTTO UNITED ASD

Con C.U. n° 126 del 6.10.2026 quest'Organo di Giustizia Sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;
Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della Società MALETTTO UNITED ASD sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;
Per quanto sopra;
Si delibera:
Di dare atto del risultato conseguito in campo.

GARE DEL 4/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

RANERI ANTONIO (FICARRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MACALUSO FRANCESCO (CITTA DI PETRALIA SOPRANA) SCARNICI GIORGIO (CITTA DI PETRALIA SOPRANA)

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

GARE DEL 26/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 9/2026 FUTSAL ACI SANTANTONIO - MEMEREALE

4-3; Ricorso MEMEREALE;

Con ricorso ritualmente proposto la Società MEMEREALE segnala la posizione irregolare del calciatore **Zappalà Francesco**(15/11/2000), impiegato dalla Futsal Aci Santantonio sebbene "squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione (II Infr)"giusta CU 597 del 25/05/2026;

Non sono pervenute controdeduzioni da parte della società Futsal Aci Santantonio;

Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti si osserva che:

-il calciatore Zappalà Francesco, a quel tempo tesserato per la società Riviera Acireale, ha subito, durante la finale play off Calcio a 5 Serie C2 della stagione 2005/2026 Nicosia Futsal - Riviera Acireale, una giornata di squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione;

-l'art.21, comma 6, del C.G.S. prevede espressamente che "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva";

-la gara in epigrafe rappresenta la prima gara del campionato di questa stagione Sportiva; -il predetto calciatore, quindi, di fatto non ha scontato la squalifica come sopra comminata e, quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe;

Pertanto, visto l'art.10, comma 6, del C.G.S., si delibera:

-di accogliere il ricorso proposto dalla società Memereale non addebitando alla stessa il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

-di infliggere alla società Futsal Aci Santantonio la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-6; -di infliggere al calciatore Zappalà Francesco, della società Futsal Aci Santantonio, una ulteriore giornata di squalifica;

-di infliggere al dirigente accompagnatore della società Futsal Aci Santantonio, Cannavò Rosario Cristofer, la sanzione dell'inibizione fino al 30/10/2026.

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/10/2026 CLUB PALERMO - LILIBEO FUTSAL 2023 ASD

Con C.U. n°126 del 6.10.2026 quest'Organo di Giustizia Sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della Società CLUB PALERMO sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

gara del 3/10/2026 REAL SICILIA C5 - SAN VITO LO CAPO

Con C.U. n° 126 del 6.10.2026 quest'Organo di Giustizia Sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della Società SAN VITO LO CAPO sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

CAMPIONATO UNDER 17

GARE DEL 26/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 9/2026 DON CARLO LAURI MISILMERI - NUOVA PELORO

3-1; Ricorso Nuova Peloro;

Esaminato il ricorso proposto dalla società A.S.D. Nuova Peloro, con il quale viene dedotta la posizione irregolare del calciatore **SCOZZARI RICCARDO MARIA**, schierato dalla società A.S.D. Don Carlo Lauri Misilmeri nella gara in epigrafe;

esaminate le controdeduzioni depositate dalla società A.S.D. Don CarloLauri Misilmeri;

rilevato che il calciatore Scozzari Riccardo Maria, nella stagione sportiva 2025/2026, risultava tesserato per la società A.S.D. Punto Rosa, partecipante al Campionato Allievi Under 17 Provinciale di Palermo - Girone C;

rilevato che, con Comunicato Ufficiale n. 63 del 24/04/2026 della Delegazione Provinciale di Palermo, il predetto calciatore veniva sanzionato con una giornata di squalifica per recidività in ammonizione (V infrazione);

accertato che detta sanzione non veniva scontata nella stagione sportiva 2025/2026, essendo il relativo campionato ormai concluso;

rilevato che, nella stagione sportiva 2026/2027, il calciatore veniva tesserato dalla A.S.D. Don Carlo Lauri Misilmeri, società diversa da quella per la quale risultava tesserato al momento dell'irrogazione della sanzione; rilevato, infine, che il calciatore prendeva parte alla gara del 26/09/2026 oggetto del presente procedimento;

SI OSSERVA

L'art. 21 C.G.S., nel disciplinare le modalità di esecuzione delle sanzioni, stabilisce che le squalifiche non scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva nella quale sono state irrogate devono essere scontate nella stagione successiva.

Assume particolare rilievo, nel caso in esame, la disposizione di cui al comma 7 dell'art. 21 C.G.S., che disciplina specificamente l'ipotesi del calciatore che, successivamente all'irrogazione della squalifica, abbia cambiato società.

Nel caso di specie risulta pacifico che il calciatore Scozzari Riccardo Maria, dopo avere riportato la squalifica quando era tesserato per la A.S.D. Punto Rosa, nella successiva stagione sportiva sia stato tesserato dalla A.S.D. Don Carlo Lauri Misilmeri.

Pertanto, la squalifica residua doveva trovare esecuzione nelle gare ufficiali della squadra della nuova società con la quale il calciatore avrebbe potuto prendere parte ad una gara ufficiale.

Non può essere condivisa la tesi prospettata dalla società resistente secondo cui la sanzione avrebbe dovuto essere differita sino alla prima gara del Campionato Under 17 Provinciale organizzato dalla nuova società, in ragione dell'asserita necessità di preservare l'omogeneità della competizione.

Tale interpretazione, nel caso concreto, finirebbe infatti per subordinare l'esecuzione di una sanzione già efficace ad un evento futuro - l'inizio di altra competizione organizzata dalla medesima società - nonostante il calciatore fosse già impiegabile dalla nuova società in una competizione ufficiale della medesima categoria Under 17.

La circostanza che la squalifica sia stata originariamente irrogata nell'ambito del Campionato Under 17 Provinciale non consente, una volta intervenuto il cambio di società, di considerare la sanzione vincolata esclusivamente a quella specifica competizione.

Il principio di omogeneità nell'esecuzione delle sanzioni deve infatti essere coordinato con quello di effettività della sanzione e con la specifica disciplina prevista dall'art. 21 C.G.S. per il caso di trasferimento del calciatore.

Nel caso in esame, peraltro, non si verifica neppure un mutamento della categoria di appartenenza, essendo il calciatore rimasto nella categoria Under 17.

Ne consegue che la giornata di squalifica residua avrebbe dovuto essere scontata in occasione della gara ufficiale del 26 settembre 2026, alla quale il calciatore non avrebbe dovuto prendere parte.

La partecipazione del calciatore Scozzari Riccardo Maria alla gara in epigrafe deve pertanto ritenersi avvenuta in posizione irregolare.

Consegue l'applicazione nei confronti della società A.S.D. Don Carlo Lauri Misilmeri della sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del C.G.S.

P.Q.M.

Si delibera:

- di accogliere il ricorso proposto dalla società A.S.D. NUOVA PELORO non addebitando il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;
- di dichiarare irregolare la posizione del calciatore SCOZZARI RICCARDO MARIA nella gara del 26 settembre 2026;
- di infliggere alla società A.S.D. DON CARLO LAURI MISILMERI la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 10, comma 6, del C.G.S.;
- di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Scozzari Riccardo Maria;
- di infliggere al dirigente responsabile della società Don Carlo Lauri Misilmeri, Sig. Roberto Sinfonia, la sanzione sportiva dell'inibizione fino al 30.10.2026.

GARE DEL 27/ 9/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/ 9/2026 KATANE SOCCER - REAL BIANCAVILLA

2-2;

Ricorso Katane Soccer;

Con ricorso ritualmente proposto, la società Katane Soccer ha chiesto l'applicazione della perdita della gara a carico della società Real Biancavilla, deducendo la presunta posizione irregolare, sotto il profilo del tesseramento, di n.4 calciatori impiegati nell'incontro in epigrafe e precisamente di **Cavallaro Riccardo, Sangiorgio Lorenzo, Diolosà Farinato Emmanuele e D'Oca Giulio**.

Dagli accertamenti espletati presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia è emerso, tuttavia, che i calciatori indicati nel reclamo risultavano regolarmente tesserati per la società resistente alla data di disputa della gara, con conseguente piena legittimazione alla partecipazione all'incontro.

Ne consegue l'insussistenza di qualsivoglia violazione delle norme federali in materia di tesseramento e, conseguentemente, l'assenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della perdita della gara richiesta dalla società reclamante.

Per quanto precede, si delibera:

-di respingere il ricorso presentato dalla società Katane Soccer addebitando il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva di cui all'art.48, comma 2, del C.G.S.;

-di dare atto del risultato conseguito in campo.

CAMPIONATO ELITE UNDER 15

GARE DEL 4/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 4/10/2026 GAME SPORT RAGUSA - JONICA F.C

Con C.U. n° 126 del 6.10.2026 quest'Organo di Giustizia Sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della Società JONICA F.C. sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

CAMPIONATO UNDER 15

GARE DEL 6/10/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

LICCIARDELLO ANGELO

(PEDARA)

TOSCANO DANIELE GIOVANNI (REAL CATANIA)

COPPA SICILIA ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 3/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/10/2026 SCICLI BRUFFALORI SSD ARL – GELA

Con C.U. n°126 del 6.10.2026 quest'Organo di Giustizia Sportiva sospendeva l'omologazione della gara in attesa di verifiche in ordine alla posizione di tesseramento di calciatori partecipanti alla stessa;

Esperiti gli opportuni accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Sicilia, è emerso che tutti i calciatori della Società SCICLI BRUFFALORI sanzionati in occasione della gara in epigrafe risultano regolarmente tesserati;

Per quanto sopra;

Si delibera:

Di dare atto del risultato conseguito in campo.

COPPA ITALIA ECCELLENZA

GARE DEL 7/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 7/10/2026 ACIREALE FOOTBALL CLUB - GIARRE CALCIO

2-1; Ricorso Giarre calcio;

Esaminato il reclamo proposto dalla società A.S.D. Giarre Calcio, con il quale la medesima chiede, in via principale, l'applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società Acireale Football Club, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del C.G.S., e, in via subordinata, la ripetizione dell'incontro ai sensi del comma 5 del medesimo articolo; esaminati il rapporto dell'arbitro, i rapporti degli assistenti e la riserva scritta presentata dalla società reclamante; lette le controdeduzioni della società Acireale F.C.

OSSERVA

La società reclamante lamenta che, prima dell'inizio della gara, alcuni propri calciatori sarebbero stati oggetto di aggressioni fisiche da parte di tesserati della società Acireale Football Club e che, nel corso dei medesimi episodi, si sarebbe verificato un lancio di oggetti, con conseguenze lesive per un proprio calciatore.

Secondo la prospettazione della reclamante, tali accadimenti avrebbero compromesso il potenziale atletico e la serenità psicologica della squadra, influenzando sul regolare svolgimento della competizione.

Dall'esame del rapporto arbitrale emerge che il direttore di gara, giunto presso l'impianto sportivo alle ore 19:10, non ha assistito personalmente ai fatti denunciati, essendosi gli stessi verificati anteriormente al suo arrivo.

L'arbitro riferisce di avere raccolto le dichiarazioni dei dirigenti delle due società, i quali hanno fornito versioni contrastanti degli episodi.

In particolare, mentre il dirigente del Giarre ha denunciato aggressioni e lancio di oggetti, il dirigente dell'Acireale ha ricondotto l'accaduto a un diverbio tra due calciatori avversari.

Il direttore di gara precisa, altresì, di essersi confrontato con due funzionari delle forze dell'ordine presenti nell'impianto, i quali hanno fornito una ricostruzione sostanzialmente riconducibile a quell'approvata dal dirigente della società ospitante.

Risulta inoltre dal rapporto arbitrale che, alle ore 20:10, la società Giarre Calcio ha comunicato definitivamente la propria volontà di disputare l'incontro.

La gara ha avuto inizio alle ore 21:00 e si è conclusa regolarmente con il risultato di 2-1 in favore dell'Acireale Football Club.

Il direttore di gara ha espressamente attestato il regolare svolgimento dell'incontro, senza segnalare ulteriori episodi riconducibili ai fatti denunciati.

CONSIDERATO

-che l'art. 10, comma 1, del C.G.S. subordina l'applicazione della sanzione della perdita della gara all'accertamento di fatti o situazioni imputabili alla società che abbiano concretamente influito sul regolare svolgimento della competizione o ne abbiano impedito la regolare effettuazione;

-che, ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., i rapporti degli ufficiali di gara costituiscono fonte di prova privilegiata per i fatti direttamente rappresentati, fermo restando che l'assenza di una segnalazione arbitraria non esclude, di per sé, la possibilità di accertare fatti mediante altri elementi probatori ammissibili;

-che, nel caso in esame, le dichiarazioni riportate nel referto arbitrale evidenziano ricostruzioni contrastanti degli episodi antecedenti alla gara, senza consentire, sulla base degli atti attualmente disponibili, di accertare con sufficiente certezza le condotte denunciate e la loro attribuibilità ai tesserati della società ospitante;

-che la documentazione e le allegazioni della reclamante non consentono, allo stato, di ritenere dimostrata una concreta alterazione del potenziale atletico della squadra o un'effettiva compromissione della regolarità della competizione;

-che la gara si è regolarmente svolta e conclusa, senza che dagli atti ufficiali emergano circostanze idonee a dimostrare un'effettiva incidenza dei fatti lamentati sul suo svolgimento;

-che, pertanto, non risultano integrati i presupposti per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10, comma 1, del C.G.S.;

-che, parimenti, non risultano sufficientemente accertati elementi tali da giustificare la dichiarazione di irregolarità della gara e la conseguente ripetizione della stessa ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S.;

PQM

Il Giudice Sportivo delibera:

-di respingere il reclamo proposto dalla società Giarre Calcio e per l'effetto addebitare il contributo di accesso alla giustizia sportiva di cui all'art 48, comma 2, del CGS;

-di omologare il risultato conseguito sul campo;

-di trasmettere gli atti alla Procura per le determinazioni di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 20/10/2026

MANCUSO ANTONINO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
Per contegno irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI GIUSEPPE VINCENZO	(CASTELLAMMARE CALCIO 94)	UTRO SALVATORE	(DON CARLO LAURI MISILMERI)
FILIPPI GIACOMO	(1959 PARTINICAUDACE)		

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DIOUF AYA (FC GYMNICA SCORDIA)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.

PRIVITERA SANTO (MELILLI)
Per atto di violenza nei confronti di un avversario, a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LAMPO GABRIELE	(CASTELLAMMARE CALCIO 94)	PORRACCHIO FEDERICO	(CASTELLAMMARE CALCIO 94)
STORNILO FRANCESCO	(GIARRE CALCIO)	IDDRISSOU SUBUTAN	(MARSALA 1912 A.R.L.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAMMANA MIRKO	(FC GYMNICA SCORDIA)	ORARAH GONGOK JOHNSON	(LASCARI)
GODINO LORENZO	(MAZZARRONE CALCIO)		

III AMMONIZIONE DIFFIDA

DIOUF AYA

(FC GYMNICA SCORDIA)

SADOTTI FEDERICO

(MARSALA 1912 A.R.L.)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ETCHEGOYEN JUAN MATIAS (ACIREALE FOOTBALL CLUB)
CINQUEMANI MICHELE (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
MUSSO LEONARDO (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
FEDERICO SALVATORE (GIARRE CALCIO)
CASTAGNA FRANCESCO (LASCARI)
BUCOLO ROSARIO ALESSAN (MAZZARRONE CALCIO)
BAGGINI PAOLO (MELILLI)
KIELING ALISSON GABRIEL (NISCEMI FOOTBALL CLUB)
MANNO GIUSEPPEEMANUEL (1959 PARTINICAUDACE)

VOLPE GIOVANNI (ACIREALE FOOTBALL CLUB)
LO BOSCO MATHIAS VINCENZ (CASTELLAMMARE CALCIO 94)
STRANO SALVATORE (FC GYMNICA SCORDIA)
LAVARDERA IVAN (GIARRE CALCIO)
BRASOLIN DENNIS (MARSALA 1912 A.R.L.)
CARVALHO VIANNA JOAO VICTOR (MAZZARRONE CALCIO)
CARONIA ANGELO (MELILLI)
SAKHO AMADOU (SAN GIORGIO PIANA)

Errata Corrige (Giudice Sportivo)

A seguito di segnalazione ed esperiti gli opportuni accertamenti si dà atto dell'annullamento del provvedimento di squalifica per una giornata per doppia ammonizione comminato al Sig. DE FELICE FRANCESCO (NISSA FC) in occasione della gara SPORTING CLUB PALAZZOLO/ NISSA del 3.10.2026 del Campionato di Under 15 Regionale girone D e pubblicata su C.U. 126 del 6.10.2026.

Il medesimo provvedimento va però comminato al Sig. D'Angelo Edoardo Domenico (NISSA FC).

oooo

A seguito di segnalazione, esperiti gli opportuni accertamenti e richiesto supplemento all'arbitro, si dà atto dell'annullamento della squalifica per due giornate comminata al Sig. Privitera Mattia (NEW TEAM CATANIA) in occasione della gara PEDARA/NEW TEAM CATANIA del 4.10.2026 del Campionato U17 Regionale Girone C, pubblicata su C.U. N.126 del 6.10.2026, per errata attribuzione della stessa da parte dell'arbitro.

Il medesimo provvedimento va, dunque, comminato al Sig. Drago Ruben (NEW TEAM CATANIA).

oooo

In altra parte del presente C.U. si riportano i provvedimenti disciplinari relativi alle gare del campionato di Seconda Categoria/C, Sfarandina-Ficarra del 27-09-26 e Ficarra-Petralia Soprana del 04-10-2026 materialmente omessi nei relativi Comunicati Ufficiali.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Giovanni Cricchio

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 9 OTTOBRE 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA